

## **Interrogazione n. 1400**

*presentata in data 10 dicembre 2024*

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

### **Conseguenze del D.M. 21.06.2024 “aree idonee” per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**

a risposta orale

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che:

- il “decreto aree idonee” (D.M. 21.06.2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio) contiene la disciplina per l’individuazione di superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il provvedimento stabilisce la ripartizione delle responsabilità (burden sharing) ed i criteri omogenei per l’individuazione, da parte delle Regioni e Province autonome, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target di produzione stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, in coerenza con gli obiettivi dei programmi europei “Fit for 55” e “Repower Eu”, così come disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021;

Considerato che:

- lo stesso art. 20 del D.Lgs. 199/2021, al comma 4 dispone che le Regioni siano chiamate a individuare con propria legge le aree idonee e quelle non idonee, secondo i principi e i criteri omogenei stabiliti dall’art. 7 del “decreto aree idonee”, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore (ovvero entro il 30.12.2024), precisando che in mancanza di adozione della legge regionale, o qualora la legge regionale non rispetti i principi, i criteri omogenei e gli obiettivi stabiliti dal decreto, lo Stato, salva la posizione delle autonomie speciali, eserciti i poteri sostitutivi di cui all’art. 41 della L. 24 dicembre 2012 n. 234;
- la L.R. n. 4 del 21/03/2024 “Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma e 117, terzo comma della Costituzione”, risulta pertanto decaduta proprio a causa dell’emanazione del “decreto aree idonee”;
- il Consiglio di Stato lo scorso 14 novembre ha sospeso in via cautelare, fino alla definizione del giudizio di merito, la disposizione dell’art. 7, comma 2, lettera c) del D.M. 21.06.2024 con cui si lascia alle Regioni la facoltà di escludere dal novero delle aree idonee alcune tipologie, anche se classificate idonee dalla normativa nazionale, non potendo le Regioni, secondo i giudici del Consiglio di Stato, prevedere criteri più restrittivi per l’identificazione di tali aree;
- l’esito della sentenza del Consiglio di Stato non modifica l’obiettivo assegnato alla Regione Marche in termini di potenza complessiva di energia da fonti rinnovabili da installare entro il 2023, né la necessità di individuare nei termini previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 le aree idonee con apposita legge regionale;

Considerato inoltre che:

- il deficit di produzione di energia elettrica della regione Marche in rapporto ai consumi è il peggiore in Italia, per cui nelle Marche è ancora più importante rispetto ad altre regioni il pieno raggiungimento dell’obiettivo di potenza installata complessiva di energia da fonti rinnovabili fissato per il 2030, pari a 2.346 MW;
- il raggiungimento di tale obiettivo comporta un impegno molto gravoso, anche alla luce del pessimo dato dell’installato dal 2021 ad oggi, pari a soli 300 MW, un dato che sarebbe stato sicuramente molto maggiore se i Governi Draghi e Meloni non avessero fatto di tutto per boicottare l’installazione agevolata dei pannelli fotovoltaici sugli edifici tramite la misura del superbonus.

Ricordato che:

- in questa Assemblea legislativa il gruppo Movimento 5 Stelle per primo, con l'interrogazione della Consigliera Ruggeri n. 598 del 4 novembre 2022 ad oggetto: "*Proposta impianto eolico e solare fotovoltaico offshore*", sollevò la questione del deficit regionale di produzione di energia elettrica.

Preso atto:

- dei gravosi obblighi imposti alla regione Marche dal quadro normativo Europeo e nazionale, in termini di potenza installata di energia da fonti rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;
- delle numerose richieste di autorizzazione per l'installazione di impianti eolici e agrivoltaici da parte di aziende del settore, che riguardano l'intero territorio regionale, e che portano l'Assemblea legislativa regionale a discutere frequentemente atti su questa materia, formulati dalle forze politiche in dipendenza della contrarietà da parte dei territori ad ospitare gli impianti per esigenze di tutela del paesaggio;
- che l'Assessore Antonini, rispondendo all'interrogazione n. 1248 del 17 luglio 2024 ad oggetto: "*Impianti a fonti rinnovabili – Decreto Aree idonee – Modalità e tempi di recepimento*" nella seduta assembleare n. 162 del 14.10.2024 ha dichiarato che:
  - *è stata commissionata all'Università Politecnica delle Marche la necessaria analisi tecnica delle potenzialità di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale sulla base dello sviluppo dell'obiettivo attribuito dal DM 21.06.2024;*
  - *diversamente dalla precedente legge, la Regione Marche dovrà individuare aree idonee in superficie tale da poter dimostrare di essere in grado di raggiungere l'obiettivo assegnato;*
  - *l'Università ha consegnato recentemente una bozza di elaborato che individua le potenzialità di sviluppo delle fonti e stima la superficie necessaria all'installazione delle fonti rinnovabili, ripartendola per tipologia di area. Acquisite le valutazioni tecniche necessarie, il settore energia ha avviato l'elaborazione del testo normativo richiesto che sarà oggetto di confronto in un tavolo intersettoriale appena disponibile, prima della trasmissione della proposta della Giunta.*

Ritenuto che:

- per quanto sopra esposto sia evidente che in questa assise molti dei Consiglieri che militano nelle stesse forze politiche che compongono la maggioranza che regge il Governo centrale abbiano fino ad oggi strumentalizzato per mere finalità di consenso elettorale una materia complessa, che richiede il contemperamento delle esigenze della transizione energetica ed ecologica con quelle della tutela del paesaggio, senza agire in modo efficiente ed efficace per il raggiungimento di nessuno dei due obiettivi;

## INTERROGA

il Presidente e la Giunta per sapere:

Se intendano portare all'approvazione di questa Assemblea legislativa la legge regionale per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 199/2021, entro il termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del D.M. "aree idonee", ovvero entro il 30.12.2024, per evitare che lo Stato eserciti i poteri sostitutivi di cui all'art. 41 della L. 24 dicembre 2012 n. 234.